

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3618

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANNUZZU, GRANATI CARUSO, RICCI, VIOLANTE, FRACCHIA, ONORATO, BOTTARI, CANTELM, FABBRI SERONI, MARTORELLI, QUERCIOLI, REICHLIN, SALVATO, CASTELLI MIGALI, ICHINO, TORRI, MANFREDI GIUSEPPE, MANFREDINI, BOCCHI

Presentata il 4 agosto 1982

Norme per incentivare il lavoro penitenziario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come precedente logico un'altra, sottoscritta dagli stessi firmatari e relativa alla modifica delle norme sulla retribuzione del lavoro dei detenuti e degli internati. A quest'altra proposta, dunque, necessariamente rimanda: e di essa assume i motivi.

Restano così assodate: la necessità e l'urgenza di porre rimedio al gravissimo malessere della istituzione penitenziaria; l'importanza, a tal fine, della immissione dei reclusi nei processi produttivi reali; la priorità della spesa pubblica occorrente, del resto di importo tutt'altro che cospicuo, data la sua rispondenza ai fini della difesa sociale e del consolidamento di una accettabile base di convivenza per la collettività intera.

Va ricordato, in particolare, che la precedente iniziativa di legge cui si fa riferimento comporta un aumento del costo del lavoro penitenziario, con l'abolizione della differenza — stabilita nell'articolo 22 dell'ordinamento approvato con legge 26 luglio 1975, n. 354, e pari ad un terzo — fra le tariffe sindacali e la mercede delle prestazioni lavorative dei reclusi. Sorge così l'esigenza di incentivi sostitutivi per le imprese, sempre meno proclivi ad agire avvalendosi, all'interno ed all'esterno delle carceri, di prestatori d'opera detenuti o internati.

Al riguardo si provvede con due iniziative articolate ed interdipendenti. Una prima (della quale è veicolo l'articolo 1 della presente proposta) stabilisce la fiscalizzazione completa degli oneri sociali per

le prestazioni lavorative dei reclusi. La previsione rientra nel quadro, sollecitato dalla nostra parte politica, di interventi selettivi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Essa però non vale a compensare le imprese dei maggiori esborsi per i corrispettivi del lavoro penitenziario, né, tanto meno, a costituire di per sé incentivo, come pure occorrerebbe, data la diffusione, specie con riguardo al Mezzogiorno, di provvedimenti sullo stesso tema della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Si rende dunque opportuna una seconda iniziativa (di cui all'articolo 2), per la erogazione di contributi pubblici a favore delle imprese datrici di lavoro ai detenuti ed agli internati, secondo modelli positivamente sperimentati in paesi stranieri (ad esempio in Danimarca). La misura di tali contributi è doppia per il Mezzogiorno,

dove la fiscalizzazione degli oneri sociali risulta già pressoché generalizzata e dove le attività produttive incontrano difficoltà maggiori; i contributi invece si dimezzano, in ogni caso, per le prestazioni svolte all'esterno degli istituti, circa le quali il bisogno degli incentivi appare meno rilevante.

Una ulteriore previsione (si veda l'articolo 3) affida un ruolo promozionale, per l'offerta di posti di lavoro esterno ai reclusi, alle commissioni locali per il collocamento, in attesa di una riforma completa del sistema.

Infine, l'articolo 4 assicura una congrua *vacatio*, con l'entrata in vigore della legge proposta al 1° gennaio 1983, e l'articolo 5 provvede alla copertura della spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le imprese sono esentate dai contributi previdenziali e per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie relativi ai detenuti ed agli internati che lavorano alle loro dipendenze.

Alla conseguente diminuzione delle entrate degli istituti previdenziali si fa fronte con pari importi che sono a carico dello Stato e vengono corrisposti, anticipatamente, nella misura stabilita dal Ministero del tesoro.

ART. 2.

Lo Stato eroga a favore delle imprese che assumono alle loro dipendenze detenuti e internati, per lavoro all'interno degli istituti, contributi pari al 20 per cento della remunerazione spettante a norma del contratto collettivo applicabile. La misura del contributo è elevata al 40 per cento di tale retribuzione per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Per il lavoro all'esterno degli istituti i contributi previsti nel comma precedente sono erogati nella misura della metà.

ART. 3.

La commissione locale per il collocamento stabilisce le modalità cui la propria sezione deve attenersi al fine di promuovere l'offerta di posti di lavoro esterno per detenuti ed internati.

Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e speciale, sempreché non venga svolta un'attività lavorativa remunerata in misura superiore all'indennità di disoccupazione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I detenuti e gli internati sono esonerati dalla conferma periodica dello stato di disoccupazione.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1983.

ART. 5.

Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per l'anno 1983 si provvede con apposita disposizione contenuta nella legge finanziaria.